

COMUNE DI CILAVEGNA

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TELESOCCORSO

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 15.04.2010 - Delibera dichiarata Immediatamente Eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00) – Esecutiva per decorrenza dei termini, D.Lgs. 267/00, il 29.05.2010.

Indice

Art. 1	Finalità
Art. 2	Obiettivi
Art. 3	Caratteristiche del servizio
Art. 4	Organizzazione del servizio
Art. 5	Soggetti ammessi al servizio
Art. 6	Aggiornamento dei limiti di reddito
Art. 7	Controlli
Art. 8	Decadenza dalle agevolazione
Art. 9	Privacy
Art. 10	Entrata in vigore

Art. 1 - Finalità

1. Il telesoccorso è un servizio che vuole assicurare interventi rapidi e tempestivi di tipo sociale e sanitario a favore di tutta la popolazione residente sul territorio comunale.

Art. 2 - Obiettivi

- 1. Il servizio di telesoccorso ha lo scopo di:
 - tutelare la salute degli utenti;
 - essere di supporto e di garanzia psicologica alle persone che vivono sole;
 - prevenire l'istituzionalizzazione di quei soggetti che, pur in condizione parziale di non autosufficienza, possono mantenere una qualità della vita accettabile, all'interno delle proprie abitazioni con adeguati aiuti e sostegni predisposti dai familiari e dai servizi.
 - contribuire ad assicurare una migliore tutela della salute degli utenti.

Art. 3 - Caratteristiche del servizio

- 1. Il servizio di telesoccorso consiste, essenzialmente, nell'installazione di un apposito apparecchio che, attraverso la normale linea telefonica situata presso l'abitazione dell'utente, è collegato ad una centrale operativa.
- 2. L'utente, in qualsiasi momento, con la semplice pressione di un tasto posto sull'apparecchio in dotazione o sul telecomando portatile ad esso collegato, ha la possibilità parlare con gli operatori che presidiano la centrale operativa. Saranno poi gli stessi operatori che, in caso di necessità, provvederanno ad attivare i soccorsi più idonei per assicurare un rapido intervento.
- 3. Oltre agli interventi di emergenza, attraverso la teleassistenza, viene garantito a tutti gli utenti un contatto telefonico periodico con il fine di monitorare e controllare le loro reali condizioni psicofisiche.
- 4. Le prestazioni vengono assicurate, sulla base di un'apposita Convenzione, dalla Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale di Mortara che garantisce il servizio 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno attraverso proprio personale volontario.
- 5. Tali prestazioni consistono:
 - nel garantire appropriate forme di collegamento fra gli utenti del servizio e la centrale operativa;
 - nell'offrire un supporto relazionale, anche domiciliare, per sostenere più efficacemente le condizioni di solitudine e di disagio degli utenti;
 - nell'assicurare un tempestivo e qualificato intervento in caso di necessità.

Art. 4 - Organizzazione del servizio

- 1. Il Comune svolgerà il servizio in questione mediante affidamento in concessione sulla base di convenzione, nella quale dovrà essere previsto:
 - la tariffa mensile che ogni utente dovrà versare per l'utilizzo dell'apparecchio
 - la tariffa per l'acquisto dell'apparecchiatura elettronica, da dare in utilizzo ad ogni utente, sarà a carico del comune

- gli altri servizi forniti.
- 2. Il comune fornirà alla C.R.I. l'elenco degli utenti che hanno presentato domanda di attivazione del telesoccorso presso i servizi comunali e le eventuali comunicazioni di revoca.
- 3. Gli utenti che intendono usufruire del telesoccorso devono presentare domanda presso gli Uffici Comunali, impegnarsi al versamento del canone mensile e permettere all'operatore della C.R.I. di installare e attivare l'apparecchio presso la propria abitazione e ad averne adeguata cura.

Art. 5 - Soggetti ammessi al servizio

- 1. Viene riconosciuto a tutti i cittadini residenti nel territorio comunale il servizio di cui all'articolo 1 ad una tariffa fissa concordata uguale per tutti.
- 2. Il comune garantisce ai cittadini residenti nel territorio comunale che abbiano necessità rispetto a quanto segnalato art. 2 e che si trovino in oggettive condizioni di disagio economico il pagamento totale del canone mensile.
- 3. Prima dell'attivazione del servizio dovrà pervenire al comune la richiesta da parte dell'utente.
- 4. L' eventuale esenzione del canone mensile da parte dell'utente verrà concessa con apposito provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto dei criteri sopra esposti.

Art. 6 - Aggiornamento

1. La giunta comunale, con proprio atto, aggiorna annualmente la convenzione per la gestione del servizio, il canone per l'acquisto dell'apparecchiatura e il canone mensile a carico dell'utente.

Art. 7 - Controlli

1. Il comune disporrà tramite gli uffici comunali l'accertamento dei requisiti per i richiedenti di cui al punto 2 dell'articolo n.5.

Art. 8 - Decadenza dalla agevolazione

- 1. L'accertamento della perdita dei requisiti comporta la decadenza delle agevolazioni previste al punto 2 dell'articolo n.5..
- 2. Il provvedimento di decadenza verrà predisposto dal responsabile del servizio previo avvio del procedimento.

Art. 9 - Privacy

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno di pubblicazione.